



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0088109 / 2015

Atto N. 4332

OGGETTO: CECAR NAUTICA S.r.l., Via Pionieri ed Aviatori d'Italia, 65 - Genova (GE). Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per i comparti emissioni in atmosfera, scarichi idrici in pubblica fognatura e acustica.

In data 25/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

in particolare, l'art. 2, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

altresì, l'art. 2 del D.P.R. 13 marzo 2013, comma b), che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

La legge Regione Liguria 18/99;

La circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA;

La circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59

Visti, in particolare

Il titolo I della parte V del D.Lgs.152/2006;

l'art. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, comma 2, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce *"(...) la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";*

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che *"L'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 148 del D. Lgs. n. 152/2006 è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (...)";*

la L. n. 191/ 2009 art. 2, comma 186 bis - come modificato in ultimo dall'art. 13 , comma 2, del D. L. n. 216/2011, convertito dalla L. 14/2012 – che dispone la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.

la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 *"Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti"*, ed in particolare l'art. 22 comma 4, che prevede che *"fino alla data di costituzione degli enti d'ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed integrazioni. (...)";*

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

la legge n.447/1995 - art.8 comma 6;

i decreti attuativi della legge n.447/95;

la D.G.R. n.534/99;

Premesso che

La Cekar Nautica Srl è autorizzata alle emissioni in atmosfera originate dallo stabilimento sito in via Pionieri ed Aviatori d'Italia, 65 – Genova, con Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n° 6849 del 12.12.2007, rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

La Ditta è inoltre autorizzata, con provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 2094 del 24.03.2010, ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali originate dall'attività di riparazione e vendita motori e imbarcazioni svolta nel sito sopra indicato;

In data 20.01.2014 la ditta ha presentato alla Provincia di Genova – tramite il SUAP del Comune di Genova - istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, per il rinnovo della sola autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura;

con nota prot 9858 del 30.01.2014 la Provincia ha comunicato - tramite Il SUAP - che l'istanza era improcedibile in quanto carente della documentazione relativa alle emissioni in atmosfera necessaria per poter avviare il procedimento, invitando la ditta a regolarizzare la domanda entro i successivi 30 giorni;

In data 03.03.2014 è pervenuta tramite SUAP la documentazione integrativa necessaria a regolarizzare l'istanza;

in data 31.03.2014 è pervenuta la nota prot. 38216 del 19.03.2014 con cui la ASL 3 Genovese ha rilasciato parere favorevole in merito allo scarico produttivo della Ditta;

In data 14.04.2014, con nota prot. 38369, la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo ed ha contestualmente chiesto al SUAP di convocare la conferenza dei servizi, prevista dal D.P.R. 59/2013, per la data del 6 maggio 2014;

In data 30.04.2014 la Cekar ha chiesto il rinvio della conferenza prevista per il giorno 06.05.2014;

In data 05.05.2014 la ditta ha inviato nuova relazione tecnica circa le emissioni in atmosfera (Rev.1) dalla quale si evincevano consumi di vernici superiori a 750 Kg/anno in assenza di qualsiasi sistema di depurazione;

In merito, con nota del 06.05.2014 prot 44939, la Provincia di Genova ha comunicato alla Cekar Nautica Srl che la documentazione fornita era insufficiente ad istruire la pratica e che la nuova data di convocazione della conferenza in sede referente sarebbe stata stabilita solo al ricevimento delle informazioni mancanti; contestualmente, la Provincia comunicava l'interruzione dei termini procedurali fino al ricevimento della documentazione integrativa;

in data 6.05.2014 è pervenuta la nota prot. 58883 del 30.04.2015 con cui la ASL 3 Genovese ha rilasciato il proprio complessivo favorevole parere igienico-sanitario sull'istanza di AUA della Cekar Nautica Srl;

In data 12.05.2014 la Ditta ha fornito una nuova Relazione Tecnica (Rev.2) relativa alle emissioni in atmosfera;

Con nota prot. 49510 del 16.05.2015 la Provincia ribadiva – tramite il SUAP – quanto già comunicato con la nota prot. 44939 del 06.05.2014;

In data 02.07.2014 prot 64981 la Provincia di Genova, a seguito della valutazione delle integrazioni, ha richiesto al SUAP del Comune di Genova di convocare la conferenza dei servizi per il giorno 16.07.2014;

in data 16.07.2014 si è regolarmente svolta la conferenza dei servizi a cui hanno partecipato Funzionari della Provincia di Genova, del Comune di Genova, della ASL 3 Genovese e Rappresentanti della Ditta;

In data 21.07.2014 prot 0071455 la Provincia di Genova, ha trasmesso il verbale della conferenza dei servizi ed ha chiesto contestualmente alla ditta di fornire ulteriori integrazioni in merito alla documentazione agli atti e a quanto emerso in sede di conferenza;

In data 08.08.2014 è pervenuta la nota prot. 235866/At+Ac con cui il Comune di Genova ha rilasciato il proprio complessivo favorevole parere sull'istanza;

In data 01.10.2014 sono pervenute le integrazioni richieste durante la conferenza del 16.07.2014. In particolare, la ditta ha comunicato l'intenzione di continuare ad utilizzare un quantitativo di prodotto verniciante inferiore a 250 kg/anno;

In data 25.11.2014 con nota prot. prot 111043, la Provincia di Genova ha comunicato che, in considerazione delle precisazioni ricevute da parte della Ditta in materia di emissioni in atmosfera e dei pareri favorevoli rilasciati dagli enti interessati al procedimento, non si rendeva necessaria l'indizione di una ulteriore conferenza dei servizi;

Considerato che

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera

Dalla documentazione fornita dalla Cekar Nautica, datata 05 maggio 2014 e 18 settembre 2014, risulta che la Ditta effettua nel Comune di Genova, in Via Pionieri ed Aviatori d'Italia, 65, le seguenti attività:

- a) Attività di assistenza e di riparazione meccanica;
- b) Attività di lavaggio carene e/ o eliche con idropulitrice;
- c) Carteggiatura delle carene;

- d) Applicazione a rullo o pennello di un fondo e/o vernice antivegetativa;
- e) Esecuzione eventuale di piccoli interventi di riparazione utilizzando resina poliestere, tessuto in fibra di vetro, stucco e gelcoat applicati a spatola ed pennello con successiva leggera carteggiatura e lucidatura eseguita con pasta abrasiva.

Ritenuto

di confermare le prescrizioni del precedente P.D. di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 6849 del 12.12.2007, debitamente integrate con quanto emerso nel corso della conferenza dei servizi del 16.07.2014;

Per quanto riguarda gli scarichi idrici in pubblica fognatura

Visto

il provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 2094 del 24/03/2010, di adozione della decisione n. 20/2010 del Comitato dell'A.T.O., avente ad oggetto: "D. Lgs. 152/2006 – L.R. 30/2006 - Istanza presentata dalla CECAR Nautica s.r.l. con sede legale in Genova, Via dell'Acciaio 1-3 ed operativa in Genova, Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 65, di autorizzazione ad effettuare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di riparazione e vendita di motori e imbarcazioni.";

Preso atto che

dal rapporto di prova n. 5867 del 09/08/2013, della ISMAR s.r.l., a firma del Dr. Fabio De Paz, iscritto all'Ordine dei Chimici di Genova, Imperia e Savona, risulta che lo scarico delle acque reflue industriali in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;

come dichiarato nell'istanza, non è intervenuta alcuna variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico precedentemente autorizzato, né del ciclo produttivo da cui lo stesso scarico deriva e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni di legge per il rinnovo dell'autorizzazione vigente;

lo scrivente Ufficio ha compiuto le verifiche previste dall'art. 4 comma 2, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 senza rilevare nella documentazione trasmessa elementi mancanti ai fini dell'effettuazione della istruttoria tecnica;

Ritenuto

di rilasciare il parere di propria competenza, in senso favorevole per quanto concerne lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione valvole e raccordi in plastica, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006 alla CECAR Nautica s.r.l. con sede legale ed operativa in Genova, Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 65, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Per quanto riguarda il Rumore

Con nota prot. prot. 235866/At+Ac il Comune di Genova, per quanto riguarda il profilo dell'acustica, ha comunicato di prendere atto della Dichiarazione Sostitutiva di "Non Necessita" N.O.A. n. 115514/ind+zon del 31.03.2010.

Viste

la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica ATO prot. 67452/2014;

la relazione istruttoria dell'Ufficio Aria e Depositi Oli Minerali del 82/2015;

Dato atto

che con nota del 19.10.2015, pervenuta il 26.10.2015, la Prefettura di Genova ha rilasciato comunicazione

antimafia ex art. 87 D.Lgs. 159/2011 come emendato dal D.Lgs. 218/2012;

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo;

dell'avvenuta verifica contabile inerente il versamento da parte della Ditta a favore della Città Metropolitana di Genova degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P.183/2011, mediante bonifici Unicredit nelle date 15.10.2013 e 26.02.2014;

che sussistono pertanto gli elementi per procedere al rilascio della autorizzazione unica ambientale richiesta;

DISPONE

per quanto in premesse specificato di:

- rilasciare autorizzazione unica ambientale - per la durata di 15 anni a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento - ai sensi del D.P.R.59/2013, relativamente allo stabilimento della Cecar Nautica Srl, sito in via Pionieri ed Aviatori d'Italia, 65 - Genova, per i comparti emissioni in atmosfera scarichi idrici in pubblica fognatura e acustica;
- autorizzare alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269, comma 7, del D.Lgs. 152/06, lo stabilimento della Cecar Nautica Srl sito in via Pionieri ed Aviatori d'Italia, 65 - Genova;
- autorizzare, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la Cecar Nautica srl, ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall'attività svolta presso la sede operativa sita in Genova, via Pionieri ed Aviatori d'Italia, 65, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
- sottoporre la Cecar Nautica Srl al rispetto delle seguenti prescrizioni:

QUADRO DELLE PRESCRIZIONI

Emissioni in atmosfera

- 1) I prodotti individuati nell'elenco di cui al successivo punto 5) potranno essere applicati solo a pennello e/o a rullo. Non potranno essere utilizzati annualmente più di 250 Kg complessivi di materie prime individuate nel medesimo punto 5 (comprensive di diluente e/o eventuale catalizzatore).
- 2) I consumi di materie prime individuate al successivo punto 5 (comprensivi di diluente e/o eventuale catalizzatore) dovranno essere annotati su di un apposito registro, vistato dall'Ufficio Aria della Città Metropolitana di Genova prima dell'utilizzo, sul quale dovranno essere riportate le date ed i quantitativi di materia prima (comprensiva di diluente e/o eventuale catalizzatore), applicati all'aperto.
- 3) Il registro di cui al precedente punto 2) dovrà essere sempre conservato presso lo stabilimento di Via Pionieri ed Aviatori d'Italia, 65 – Genova, a disposizione per eventuali verifiche da parte degli enti competenti. Lo stesso, una volta esaurito, dovrà essere comunque tenuto presso il sito di cui sopra per un periodo di almeno 3 anni dalla data dell'ultima registrazione.
- 4) Entro il 30 aprile di ogni anno la Ditta dovrà annotare sul registro di cui al precedente punto 2) il quantitativo totale di materie prime utilizzate nell'attività produttiva nell'anno solare (01.01-31.12) precedente.
- 5) In particolare, dovranno essere annotati sul registro i consumi annui delle seguenti tipologie di materie prime:
 - a) Antivegetativa (base solvente);
 - b) Vernici poliuretaniche (base solvente);
 - c) Vernici epossidiche (base solvente);
 - d) Stucchi a spatola (base solvente);
 - e) Plastoprene (base solvente);
 - f) Diluenti per antivegetativa e pulizia, compreso acetone;
 - g) Catalizzatori (per indurire il gelcoat);
 - h) Impregnante;
 - i) Gelcoat.

La prima annotazione dei consumi complessivi annuali di cui sopra dovrà avvenire entro il 30.04.2016 e dovrà essere riferita all'anno solare 2015 (01.01.-31.12.2015).

- 6) L'attività di carteggiatura e levigatura degli scafi delle imbarcazioni dovrà essere sempre eseguita alla presenza di sistemi di aspirazione e filtrazione a presa localizzata, tenuti regolarmente in funzione. In caso di disservizi ai sistemi di depurazione sopraccitati la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti stessi.
- 7) Presso lo stabilimento di Via Pionieri ed Aviatori d'Italia, 65 – Genova, dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione AUA che ha determinato il rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.

Scarichi idrici in pubblica fognatura

- 8) con cadenza annuale dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, SST, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Cloruri.

Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR.

I referti analitici - corredati da un *verbale di campionamento* che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale e i metodi analitici utilizzati.

Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Tecnica ATO della Città Metropolitana di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione.

- 9) Il sistema di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
- 10) I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- 11) Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- 12) Dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti.

- 13) In caso di cessazione dello scarico, la CECAR Nautica s.r.l., ne dovrà dare immediata comunicazione alla Segreteria Tecnica A.T.O. ed a Mediterranea delle Acque S.p.A. nonché all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova;
- 14) Le quantità totali annue di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere comunicate alla Mediterranea delle Acque S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. – Ufficio coordinamento del Servizio Idrico Integrato;

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle

acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;

La presente autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni 15 (quindici); 6 (sei) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo.

INVIA

il presente provvedimento al SUAP del Comune di Genova per la successiva trasmissione:

- al Gestore dello stabilimento;
- all'ARPAL Dipartimento di Genova;
- al Comune di Genova;
- alla ASL 3 Genovese;
- alla Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

BRESCIANINI CECILIA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
						N	Anno	N	Anno	N	Anno			
E	3010201	35	3001626	+	50,00					426	2013			
E	3010201	33	3003771	+	400,00					273	2014			
TOTALE ENTRATE					+	450,00								
TOTALE SPESE					+	0,00								

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

CALI' CLAUDIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 01 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 01 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **01 dicembre 2015** al **16 dicembre 2015**